PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 4 DEL 13/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 20:30 in Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
BRINA H. MICHELE ERNESTO	Consigliere	Presente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Presente
GUIDETTI SIMONA	Consigliere	Presente
SILINGARDI GIANFRANCO	Presidente	Presente
MAGNANI FRANCESCO	Consigliere	Presente
ANCESCHI GIUSEPPE EROS	Consigliere	Presente
SASSI MONIS	Consigliere	Assente
BERTOLANI SARA	Consigliere	Assente
DAVIDDI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
MATTIOLI ROBERTO	Consigliere	Presente
LUPPI ANNALITA	Consigliere	Presente
MANELLI FABIO	Consigliere	Presente
MACCHIONI PAOLO	Consigliere	Presente
MONTELAGHI ALBERTO	Consigliere	Presente
STANZIONE ALESSANDRO	Vicepresidente	Presente

Presenti N. 15 Assenti N. 2

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Sassi Monis e Bertolani Sara.

Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. Binini Emilio .

Assume la presidenza il Sig. Silingardi Gianfranco.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono n. 16, dato atto che ad inizio trattazione del punto 2 è entrato il Consigliere Sassi Monis.

Sono, altresì, presenti il vice sindaco Marco Cassinadri e gli assessori non consiglieri Graziella Blengeri, Milena Beneventi, Massimiliano Grossi.

L'integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall'art. 67 delvigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell'8/2/2010, n. 40 del 27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:
 - il comma 639 in forza del quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore:
 - il comma 659 il qual stabilisce che il comune con regolamento di cui all'articolo
 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo:
 - e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti;
 - il comma 660 secondo cui il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed



PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

- <u>l'art.</u> 82 comma 7 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" il quale dispone che "<u>Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, <u>i comuni</u>, le province, le città metropolitane e le regioni <u>possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.";</u></u>
- l'art. 104, commi 1 e 2 secondo cui le disposizioni di cui all'art. 82 si applicano, in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta 2018 e fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

VISTI:

- l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 già citato il quale stabilisce che: "I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo":
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27,comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 che ha differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018/2020 al 28 febbraio 2018 da parte degli enti locali;

PRESO ATTO che il comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 dispone che:

 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui



PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,

- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la nota n. 4033 del 28 febbraio 2014 della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del ministero dell'Economia e delle finanze la quale fornisce indicazioni circa la procedura di trasmissione telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti;

RITENUTO pertanto, in merito alla pubblicazione del Regolamento, di conformarsi alla suddetta nota;

RICHIAMATO altresì il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" approvato con propria deliberazione n. 45 del 21 luglio 2014 e successivamente modificato con la deliberazione n. 74 del 28 luglio 2015 e con deliberazione n. 26 del 30 marzo 2017;

VALUTATA l'opportunità di agevolare:

- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 -che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale- per le seguenti motivazioni e finalità:
 - ✓ riconoscere il ruolo importantissimo del volontariato per il funzionamento delle politiche sociali a livello locale, soprattutto in un periodo di crisi come quello che sta affrontando il nostro paese,
 - ✓ dare valore e dare concreto appoggio al mondo del volontariato e del terzo settore, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale inteso come integrazione e supporto ai servizi propri dell'amministrazione comunale che rappresenta uno dei cardini del modo di operare di questa amministrazione,
 - ✓ "semplificare" ed aiutare nel concreto l'attività delle associazioni iscritte negli
 appositi albi con le quali nel corso degli anni si sono perfezionale collaborazioni sia in
 ambito sociale che sportivo;
- le famiglie con 6 o più componenti al fine di favorire i nuclei familiari numerosi;

RITENUTO opportuno:



PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- stabilire le riduzioni sopra richiamate;
- modificare a tale fine il Regolamento TARI aggiungendo all'art. 9 "Agevolazioni" il comma 5 e 6 rispettivamente con il seguente testo:
 - "5. Nell'ambito delle utenze non domestiche (Categorie 1 "... associazioni, ..." e 4 "...impianti sportivi"), è applicata una riduzione pari al 50% alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 -che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale-. L'agevolazione è riconosciuta per l'intero anno se gli enti in parola risultano essere iscritti almeno al 31 dicembre dell'anno stesso.
 - 6. Nell'ambito delle utenze domestiche, è applicata una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa alle famiglie numerose con 6 o più componenti". L'agevolazione è riconosciuta per il periodo dell'anno in cui sussiste tale requisito.
 - 7. Qualora i dati relativi ai requisiti posti a base delle riduzioni di cui ai commi 5 e 6 non siano a disposizione dell'amministrazione in tempo utile per le rate di acconto e saldo, le riduzioni stesse verranno riconosciute a conguaglio con la rata in scadenza il 30 giugno dell'anno successivo."

PRECISATO che le agevolazioni sopra menzionate sono a totale carico del Bilancio comunale e trova ivi copertura e trovano puntuale riscontro nel Piano economico finanziario approvato in data odierna;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Tassa sui rifiuti;

RITENUTO di approvare le modifiche al suddetto regolamento;

VISTO lo Statuto comunale;

PRESENTATA in Commissione consiliare affari generali, politiche economiche e risorse, la proposta di modifica al suddetto regolamento ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Regolamento del Consiglio Comunale vigente e ai sensi dell'art. 15, comma 1, dello Statuto vigente;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- Responsabile del Settore tributi, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico

 —finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettere a) ed f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare e inserire, dopo il comma 4 dell'art. 9 del vigente "Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)", i seguenti commi:
 - "5. Nell'ambito delle utenze non domestiche (Categorie 1 "... associazioni, ..." e 4 "...impianti sportivi"), è applicata una riduzione pari al 50%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 -che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale-. L'agevolazione è riconosciuta per l'intero anno se gli enti in parola risultano essere iscritti almeno al 31 dicembre dell'anno stesso.
 - 6. Nell'ambito delle utenze domestiche, è applicata una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa alle famiglie numerose con 6 o più componenti". L'agevolazione è riconosciuta per il periodo dell'anno in cui sussiste tale requisito.
 - 7. Qualora i dati relativi ai requisiti posti a base delle riduzioni di cui ai commi 5 e 6 non siano a disposizione dell'amministrazione in tempo utile per le rate di acconto e saldo, le riduzioni stesse verranno riconosciute a conguaglio con la rata in scadenza il 30 giugno dell'anno successivo."
- 3) Di approvare, conseguentemente, il testo definitivo aggiornato del suddetto "Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)" allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);
- 4) Di dare atto che le modifiche di cui al punto 2 della presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2018;
- 5) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di TARI.
- 6) Di demandare al Responsabile del Settore Tributi l'invio del presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, per via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale.
- 7) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento;

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Il Presidente sottopone a votazione la seguente proposta di deliberazione con il seguente esito:

Presenti: 16 – VOTANTI n. 14 Astenuti: 2 (i Consiglieri Macchioni, Daviddi)

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 5 (i consiglieri Luppi, Mattioli, Manelli, Montelaghi e Stanzione)

Successivamente, ravvisata l'urgenza, il Presidente sottopone a votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, con il seguente esito:

Presenti: 16 – VOTANTI n. 14 Astenuti: 2 (i Consiglieri Macchioni, Daviddi)

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 5 (i consiglieri Luppi, Mattioli, Manelli, Montelaghi e Stanzione)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente SILINGARDI GIANFRANCO IL Segretario
BININI EMILIO